



## DETERMINA A CONTRARRE

**Oggetto: Aeroporto Brindisi – Servizio di Primo soccorso sanitario Aeroportuale –Contratto  
Rep. 740 del 09.03.2018**

---

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTA

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- gli obblighi a carico della Concessionaria di cui all'art. 4, comma 1, lett. c.2 della summenzionata Concessione ("*ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei veicoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba*");
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

#### PREMESSO CHE

ad esito di espletamento di procedura negoziata telematica Aeroporti di Puglia S.p.A. e la Cooperativa Panacea hanno sottoscritto in data 09.03.2018 il Contratto Rep. 740 per l'affidamento del Servizio di Primo soccorso sanitario Aeroportuale;

il servizio aveva la dura di anni 2 (due) con possibilità di proroga per un periodo di mesi 6 (sei);

#### DATO ATTO CHE

Aeroporti di Puglia è in procinto di indire la nuova procedura per l'Affidamento del servizio ed è in corso la istruttoria relativa al costo del servizio da porre a base di gara, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla indizione della precedente procedura e relativa stipula del contratto.

#### RILEVATO CHE

- il servizio di presidio di primo soccorso sanitario aeroportuale, per la sua natura si connota quale servizio essenziale ed indispensabile che deve essere garantito senza soluzione di continuità;

#### CONSIDERATO CHE

- la giurisprudenza consente invece la cd "*proroga tecnica*" cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione ed espletamento di una gara e pertanto deve ritenersi legittima la proroga del contratto "*per il periodo necessario per addivenire all'individuazione del miglior contraente*";

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

nella originaria procedura di gara indetta da AdP, era espressamente prevista la proroga nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura selettiva e comunque per il periodo di mesi 6;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

**DETERMINA**

- 1) Di prorogare, per le motivazioni il Servizio di Primo soccorso sanitario Aeroportuale dell'Aeroporto di Brindisi di cui al contratto Rep. 740 del 09.03.2018;
- 2) Di dare atto che le prestazioni saranno eseguite dalla società Cooperativa Panacea alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- 3) di dare atto che per il suddetto periodo l'Affidatario provvederà, qualora necessario perché in scadenza, alla proroga della validità della cauzione definitiva e della polizza assicurativa rilasciate a garanzia della esecuzione del contratto;
- 4) di incaricare l'Ufficio Acquisiti Gare e Contratti di inoltrare le richieste di controllo per la verifica della permanenza in capo all'Affidatario del possesso dei requisiti di ordine generale.
- 5) di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di AdP, nella sezione "Società trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti norme;

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Marco CATAMERO'

